



COMUNE DI SAN PIERO PATTI
 PROVINCIA DI MESSINA

REGISTRO

N. 69

Prot. Gen. le N. 229 del 09.01.15

20.12.2014

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DI
 CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto: **Preso atto parere ANUTEL ed autorizzazione a riscuotere il tributo rifiuti TARI 2014 in acconto con le tariffe TARES 2013 rimandando la copertura a saldo all'esercizio finanziario 2015**

COPIA

L'anno duemilaquattordici il giorno **venti** del mese di Dicembre
 Con inizio alle ore **19.00**, nella sala delle adunanze del Comune.
 Alla convocazione in seduta **urgente** che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) SCHEPISI Alfonso Edoardo	X		9) BONGIOVANNI Salvatore	X	
2) BALLOTTA Salvatore	X		10) TARANTO Salvatore	X	
3) ARDIRI Graziella	X		11) CAMUTI Gianluca	X	
4) TRICOLI Rosario Nunziato	X		12) FERRO Francesco	X	
5) PAGLIAZZO Vincenzina	-	X	13) DI DIO Fabio	X	
6) LA BELLA Mario Pippo	X		14) DI BELLA Gianluca Antonino	X	
7) PALADINA Angela	-	X	15) PAGANA Francesco	X	
8) GULINO Gino	-	X			

Assegnati n. 15 in carica n. 15 presenti n. **12** Assenti n. **3**
 Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 dell'Ord. EE.LL.) i signori:

Il Sig. Schepisi Alfonso Edoardo, nella sua qualità di Presidente, verificato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza e designa scrutatori i Signori:

Partecipa il Segretario comunale Signora Dott. ssa LIMINA Provvidenza

La seduta è pubblica. Sono presenti il Sindaco e gli Assessori: **Interdonato, Ferro, Taranto.**

Nel corso della seduta entra l'Assessore Natoli Massimo Santi.

AREA RAGIONERIA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Nr. Ord. Della proposta 54

Li 18-12-2014

OGGETTO: Presa atto parere ANUTEL ed autorizzazione a riscuotere il tributo rifiuti TARI 2014 in acconto con le tariffe TARES 2013 rimandando la copertura a saldo all'esercizio finanziario 2015.

RELAZIONE

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale non ha approvato, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o altra autorità competente, a norma delle leggi vigenti in materia, come previsto dal comma 683 dell'art.1 della sopracitata legge di Stabilità;

CHE il suddetto Organo con Deliberazione n. 46 del 02.10.2014 ha approvato soltanto il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti, autorizzato l'iscrizione in bilancio dei corrispondenti importi e preso atto che, non essendo state approvate le tariffe nei termini di legge, si sarebbe fatto ricorso alla disposizione normativa prevista dall'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 e cioè l'applicazione delle tariffe vigenti nell'esercizio precedente;

CHE con Deliberazione di Consiglio Comunale del 15.09.2014 è stato approvato il Regolamento per l'Applicazione della TARI (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti);

PRESO ATTO che il comma 704 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 ha abrogato l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, sopprimendo l'applicazione della TARES, e che quindi la TARI è la nuova tassa sui rifiuti che dovrà applicarsi in sostituzione dei precedenti prelievi applicati sino al 2013, a copertura del costo di gestione dei rifiuti (TARSU--TIA--TARES);

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è lo stesso della TARES e cioè il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

CHE i soggetti passivi della TARI sono gli stessi della TARES coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi titolo adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

CHE la base imponibile della TARI è analoga a quella applicata per la TARES e, pertanto, per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile è quella calpestabile, già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

CHE il comma 651 dell'art. 1 Legge 147/2013 prevede nella commisurazione della tariffa si tenga conto dei criteri previsti dal D.P.R. n. 158/99 secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte come era per la TARES;

TENUTO CONTO di quanto sopra l'Ufficio Tributi ha richiesto al Ministero Economia e Finanze, all'IFFEL ed all'ANUTEL parere circa la correttezza dell'applicazione per l'elaborazione del ruolo 2014 delle tariffe approvate per la TARES nell'anno 2013, considerato che non si è proceduto ad approvare le tariffe TARI;

CHE l'ANUTEL, in risposta a tale quesito, ha espresso il parere che non è corretta l'applicazione delle tariffe 2013, ma che l'utilizzo delle tariffe dell'anno precedente può essere utilizzato solo in fase di acconto, salvo conguaglio a saldo con le tariffe approvate;

CHE, pertanto, l'ANUTEL consiglia, in assenza dell'approvazione delle tariffe, entro i termini di legge, di riscuotere il tributo in acconto con le tariffe 2013, previa deliberazione del Consiglio Comunale e rimandare la copertura del saldo all'esercizio finanziario successivo, inserendolo nelle tariffe 2015;

DATO ATTO che il Comune deve introitare le somme per coprire i costi di gestione dei rifiuti nell'anno 2014;

CHE nel Bilancio di previsione esercizio 2014 risulta iscritta la previsione di entrata di complessivi € 348.356,45, il cui accertamento contribuisce ai fini del rispetto del Patto di Stabilità interno 2014;

CHE per garantire il Patto di stabilità interno deve iscriversi in bilancio, entro la chiusura dell'esercizio finanziario, il suddetto accertamento;

CHE l'Ufficio Tributi ha effettuato delle proiezioni con diverse percentuali di acconto;

CHE, al fine di iscrivere in bilancio un' accertamento che sia abbastanza vicino alla somma iscritta nel Bilancio di previsione 2014, e, nel contempo, per non appesantire troppo il carico dei contribuenti nell'esercizio successivo si è optato per l'applicazione all'acconto della percentuale del 91,50% che, appunto, consente di accertare un ruolo in acconto di € 319.926,00 e di lasciare per il saldo da inserire nel Piano Finanziario 2015 una percentuale non troppo elevata;

PROPONE

Per quanto sopra:

- Di prendere atto dell'allegato parere espresso dall'ANUTEL che sostiene non essere corretta l'applicazione delle tariffe 2013 per l'elaborazione della tassa rifiuti 2014, ma, nel contempo, consiglia, in assenza dell'approvazione delle tariffe entro i termini di legge, di riscuotere il tributo in acconto con le tariffe 2013, previa opportuna autorizzazione del Consiglio Comunale, e rimandare la copertura del saldo all'esercizio finanziario successivo, inserendolo nelle tariffe 2015;
- Di autorizzare, pertanto, la riscossione del tributo relativo ai rifiuti TARI 2014 in acconto, applicando le tariffe TARES 2013, come indicato nel punto precedente, applicando all'acconto la percentuale del 91,50% per le motivazioni espresse in premessa.
- Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di procedere all'accertamento.

Il Responsabile dell'Area
Antonella Graziella Castellino

Il Assessore al Bilancio
Prof. Salvatore Faranto

IL PRESIDENTE

Pone in discussione l'argomento relativo a "Preso atto parere Anutel ed autorizzazione a riscuotere tariffe Tares 2013 in acconto" e procede alla lettura del quesito posto all'Anutel e del parere reso quindi dà lettura della proposta.

Entra l'assessore Natoli.

L'assessore Taranto prende la parola per esporre la proposta e fa osservare che il problema è sorto per la mancata approvazione entro il 30 settembre della TARI, non avendo questo introito si viene a non rispettare il patto di stabilità, va anche detto che deve registrarsi anche il mancato pagamento delle somme per i contrattisti da parte della Regione; le soluzioni che si prospettavano erano o sospendere i contrattisti, o la fortuna di avere qualche donazione o la soluzione che si sta proponendo; si è provato a chiedere un parere a diversi enti, ha risposto solo l'Anutel, il parere non è vincolante, comunque non si può sfiorare il patto perché si avrebbero conseguenze devastanti. questa è l'unica soluzione percorribile, i pareri sono favorevoli, l'unica via percorribile anche per questo si è determinato a firmare la proposta; l'A.C. ha sempre agito nel rispetto delle regole e non ha alcuna responsabilità al riguardo.

Il consigliere Pagana interviene e chiede un parere del segretario comunale.

Il segretario esprime il suo parere favorevole sulla legittimità della proposta motivandolo, spiega infatti che la proposta si configura come una modifica al vigente regolamento sulla Tari per sovvenire alla mancata adozione della TARI nei termini.

Il consigliere Di Dio è d'accordo con Taranto sul fatto che non si debba sfiorare il patto di stabilità, ma non è d'accordo con la proposta, in quanto sussiste una circolare ministeriale che autorizzava la riscossione in acconto della Tari con una semplice delibera di giunta, è sempre stata competenza della giunta fissare il numero di rate per ciascuna tassa, il consiglio può dare una direttiva per operare.

Taranto puntualizza come non a caso l'Anutel parla specificatamente di consiglio comunale; si poteva procedere nel modo indicato da Di Dio prima dell'approvazione del bilancio, oggi non potendosi più procedere all'approvazione della tariffa deve pronunciarsi il consiglio; chiede un chiarimento in merito da parte della responsabile di area.

La d.ssa Castellino dichiara che trattasi di una modifica di regolamento, la tariffa non può più approvarsi e quindi non è la giunta che deve deliberare.

Di Dio motiva il suo intervento sulla competenza della giunta per la fissazione delle rate facendo riferimento all'art. 32 del regolamento.

Il segretario chiarisce che le rate saranno determinate dalla giunta ma non è possibile per la proposta in esame che costituisca una deroga al regolamento.

La seduta viene sospesa dal presidente per pochi minuti – sono le ore 19,45.

Si riprendono i lavori alle ore 20,20 con le stesse presenze.

Taranto chiede nuovamente l'intervento del segretario in ordine alla competenza.

Il Segretario ribadisce che la giunta non può adottare l'atto in esame che dispone il pagamento di un acconto della TARI 2014 applicando la Tares 2013 perché si configura come una modifica al regolamento sulla TARI e la competenza è del consiglio.

Il sindaco chiede cosa accade se la giunta adotta quell'atto .

Il Segretario risponde che l'atto è nullo per incompetenza.

Escono il Sindaco e il consigliere Taranto.

Il consigliere Tricoli chiede se la TARI esiste nel comune.

La d.ssa Castellino risponde che la TARI esiste perché è stata istituita con il regolamento, se non fosse stata istituita non se ne sarebbe potuto parlare.

Tricoli chiede all'assessore Taranto perché non si può applicare.

Il consigliere Ferro osserva con riferimento alla domanda di Tricoli che è il caso spieghi cosa sia accaduto nel periodo di sospensione.

Entra Taranto.

Il consigliere Taranto spiega che durante la sospensione si è discusso in quanto si voleva modificare la parte della proposta relativa all'autorizzazione, e si è chiarito che non si poteva percorrere, si è poi chiesto di inserire un inciso "come nella delibera precedente" ma anche in questo caso si è chiarito che non era percorribile perché oggi si propone di applicare la Tares solo per l'acconto, perché la Tari è istituita manca solo la tariffa.

Tricoli osserva che forse si doveva considerare come una sanatoria.

Taranto ribadisce che l'amministrazione ha fatto tutto in regola, il problema è nato dal consiglio che è stato convocato il 2 ottobre, l'unica soluzione è questa che ha un minore impatto sul comune.

Il consigliere Ferro osserva che comprende che Tricoli ha la sindrome di accerchiamento, ma lo zero non può esistere perché c'era un piano finanziario; non si intendeva ledere nessuno, dai loro comportamenti nascono conseguenze per i cittadini quindi va approfondito; prima con il suo intervento non intendeva dire che avesse torto nel porre quella domanda ma va trovata una soluzione e ci sarà una votazione in scienza e coscienza.

Tricoli spiega che il suo intervento voleva servire a dare chiarimenti ai cittadini.

Esce Taranto.

Il Presidente invita a fare le dichiarazioni di voto.

Bongiovanni dichiara il voto favorevole del suo gruppo.

Di Dio dichiara il voto favorevole del suo gruppo.

Tricoli si astiene

Ballotta si astiene.

Il Presidente dispone la sospensione della seduta per cinque minuti – sono le ore 20,45.

Alle ore 20,50 si riprende con le stesse presenze dell'apertura.

Il Presidente invita a riformulare le dichiarazioni di voto nell'ordine sempre rispettato partendo dai gruppi più piccoli.

Tricoli dichiara per il Gruppo Sanpiero Uniti che si astiene

Ballotta si astiene

Bongiovanni dichiara il voto favorevole del suo gruppo.

Di Dio dichiara il voto favorevole del suo gruppo.

IL CONSIGLIO

Vista la proposta avente ad oggetto "Preso atto parere Anutel ed autorizzazione a riscuotere tariffe Tares 2013 in acconto";

Sentita l'esposizione dell'assessore Taranto;

Sentiti i diversi interventi dei consiglieri e del sindaco;

Sentite le dichiarazioni di voto sulla proposta;

Visto l'OREL vigente nella Regione Sicilia

Visto lo Statuto Comunale

Con dieci voti a favore, uno contrario (Ferro) e due astenuti (Tricoli, Ballotta), resi nelle forme di legge

DELIBERA

Di approvare la proposta avente ad oggetto "Preso atto parere Anutel ed autorizzazione a riscuotere tariffe Tares 2013 in acconto"

IL CONSIGLIO

Con la stessa votazione

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.



196

**ANUTEL**

Equità Fiscale per il Cittadino

LE RISPOSTE DEI NOSTRI ESPERTI

TARES, TARIFFE

QUESITO

Considerato che per l'anno 2014 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per l'applicazione della TARI, il Piano Finanziario, ma non è riuscito entro il termine del 30 settembre previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 ad approvare le tariffe della TARI;

Preso atto che il comma 683 dell'art.1 della legge n.147/2013 stabilisce che " il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..... " ;

Fatto presente che, ai sensi dell'art.1, comma 169 della Legge n. 296/2006, la deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente;

Tenuto conto che il comma 704 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 ha abrogato l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, sopprimendo l'applicazione della TARES, e che quindi la TARI è la nuova tassa sui rifiuti da applicare in sostituzione dei precedenti prelievi applicati sino al 2013, a copertura del costo di gestione dei rifiuti (TARSU-TIA-TARES); Atteso, comunque, che il presupposto impositivo della TARI è lo stesso della TARES e cioè il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Che i soggetti passivi della TARI sono gli stessi della TARES coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi titolo adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Che la base imponibile della TARI è analoga a quella applicata per la TARES e, pertanto, per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile è quella calpestabile, già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei precedenti

prelievi sui rifiuti;


Che il comma 651 dell'art. 1 Legge 147/2013 prevede nella commisurazione della tariffa si tenga conto dei criteri previsti dal D.P.R. n. 158/99 secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, come era per la TARES;

Dato atto che, comunque, il Comune deve introitare le somme per coprire i costi di gestione dei rifiuti nell'anno 2014.

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, si chiede di conoscere se è corretto applicare per l'elaborazione del ruolo anno 2014 le tariffe approvate per la TARES nell'anno 2013, considerato che non si è proceduto ad approvare, nei termini previsti dalla normativa, le tariffe TARI.

PARERE

Non è corretta l'applicazione delle tariffe 2013 in quanto la disciplina della legge 296/2006 non trova applicazione per la tassa rifiuti dovendo il Comune assicurare ogni anno la copertura integrale del costo del servizio e ripartire il carico tributario sulla platea di contribuenti che ovviamente cambia di anno in anno. L'utilizzo delle tariffe dell'anno precedente può essere utilizzato solo in fase di acconto salvo conguaglio a saldo con le tariffe approvate. Si consiglia pertanto, in assenza della approvazione delle tariffe entro i termini di legge di riscuotere il tributo in acconto con le tariffe 2013 (previa opportuna delibera di Consiglio Comunale) e rimandare la copertura del saldo all'esercizio finanziario successivo, inserendolo nelle tariffe 2015.



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Cap 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86000390830

Partita I.V.A. 00756380838

ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

li, 18 dicembre 2014

Oggetto: Parere.

Vista la Proposta di delibera n.54 per il Consiglio Comunale avente ad oggetto: “ **Preso atto parere ANUTEL ed autorizzazione e riscuotere il tributo rifiuti TARI 2014 in acconto con le tariffe TARES 2013 rimandando la copertura a saldo all’esercizio finanziario 2015** ”.

Visto lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità;

Viste le disposizioni di legge che regolano la materia;

Visto il parere, condivisibile ma non vincolante, espresso dall’Associazione Nazionale Uffici


Tributi Enti Locali;

Considerato

- Che il Responsabile del servizio ha fornito regolare parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile;
- Che occorre comunque iscrivere in bilancio un accertamento coerente con quanto stanziato nel bilancio di previsione per l’anno 2014;
- che tale somma da accertare possa essere considerata solamente a titolo di acconto rimandando la totale copertura all’esercizio finanziario dell’anno successivo quindi al 2015;
- che tale accertamento si rende indispensabile anche ai fini del rispetto dell’obiettivo del Patto di Stabilità interno 2014;

Esprime

Parere Favorevole



Il Revisore Contabile

Dot. Pasquale Impellizzeri

Il RESPONSABILE del servizio interessato- per quanto concerne la regolarità tecnica- esprime parere: favorevole

Data 18-12-2014

Il Responsabile



In ordine all'acclusa proposta di deliberazione e in ordine ai vincoli contenuti nell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanze 6 aprile 2011, n. 11, il RESPONSABILE del servizio interessato, DICHIARA: che in relazione all'impegno di spesa di € _____ è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente con il rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa Amministrazione.

Data

Il Responsabile

IL RESPONSABILE di ragioneria – per quanto concerne la regolarità contabile – esprime parere: favorevole

Data 18-12-2014

Il Responsabile



Inoltre, il responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990, n. 142 recepito dell'art. 1, comma 1°, lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni, nonché l'art. 153, comma 5 D.Lgs 267/2000

ATTESTA

Che la complessiva spesa di € trova copertura finanziaria al TITOLO
FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO
CAPITOLO P.E.G. del bilancio 2014

Data

Il Ragioniere
